



TRIBUNALE C.P. DI VERONA
DOMANDA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 14 TER L. N. 3/2012

La Sig.ra Jennifer Grava, nata a Verona (VR), IL 23.5.1983 (Cod. Fisc.: GRVJNF83E63L781A) residente

giusta procura a margine del presente atto e con l'ausilio del Gestore della Crisi, Avv. Antonella Cerretti, con Studio in Verona -Via dei Mutilati, 10 - designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Veronese Forense, costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Verona

espone

- l'istante (doc. 2:) è titolare di Partita IVA e lavora in qualità di consulente aziendale per sette Agenzie del Gruppo Tecnorete e del Gruppo Tercnocasa, percependo compensi mensili minimi di circa € 1.500,00 lordi in regime forfettario (**doc. 3 fatture 2019-2020**)

- non ritenendo perseguibile la proposizione di una proposta di accordo di cui agli artt. 6 e segg. L. n. 3/2012, stante l'impossibilità di soddisfare integralmente l'indebitamento ad oggi maturato, l'istante propone domanda di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter Legge n. 2/2012;

- alla presente domanda di Liquidazione viene allegata la relazione particolareggiata redatta dall'Organismo di Composizione della crisi, nella persona del Gestore nominato, Avv. Antonella Cerretti, come previsto dal comma 3 dell'articolo 14 ter, L. n. 3/2012, relazione che evidenzia i seguenti punti:

- *Cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni*
- *Completezza e attendibilità della documentazione depositata*
- *Attivo disponibile per la liquidazione*
- *Attivazione dell'istante per diminuire o quanto meno arginare la situazione debitoria*
- *Elenco creditori e rispettivi crediti verificati*
- *Conclusioni del Gestore*

- La Sig.ra Jennifer Grava (**doc. 2**) in data 14.10.2020 proponeva domanda all'Organismo di Composizione della Crisi Veronese Forense costituito presso il COA di Verona, affinché lo stesso provvedesse alla nomina di un Gestore della Crisi per la redazione della relazione particolareggiata prevista dal comma 3 dell'articolo 14 ter, L. n. 3/2012 necessaria per la presentazione al Tribunale della domanda di Liquidazione del patrimonio;

- in data 9.11.2020 veniva designato dall'Organismo Veronese Forense, Gestore della Crisi l'Avv. Antonella Cerretti di Verona, il quale ha redatto la relazione di cui all'art. 14 ter L.n. 3/2012 che si allega. (**doc. 1**)

Sulle cause dell'indebitamento

L'Istante risulta coniugata dal 15/05/2010 con il Sig., in regime di separazione dei beni (**cert. atto di matrimonio doc. 4**) con il quale vive, insieme ai due figli,, nato il 13/01/2012 e

....., nata l'11/06/2014 (come da certificato di stato di famiglia **doc. 5**), in un appartamento condotto in locazione per il quale corrisponde un canone mensile di € 750,00 (**doc. 6** con un onere per spese condominiali di circa € 410,00 al bimestre (**doc. 7**

- la quasi totalità dei debiti assunti dall'Istante riguardano obbligazioni derivanti dalle fidejussioni prestate dalla Signora Jennifer Grava a favore di realtà imprenditoriali di cui era socia con la propria famiglia.

In particolare, il Gestore ha verificato le seguenti posizioni:

> fidejussione a favore della società (società amministrata dalla Signora, madre dell'Istante per un contratto di leasing (valore di € 2.202.553;91) con Ubi Leasing, avente ad oggetto l'acquisto di un capannone.

Il credito, aggiornato dopo l'esecuzione immobiliare promossa da UBI Leasing contro ed i suoi garanti, (.....) con vendita di un immobile di proprietà del padre della sig.ra Grava, ammonta ad € 557.496,60, nei confronti di tutti i garanti (come da

.....

> Fidejussione a favore della società per garanzia su conto corrente concesso dalla, garantito e pagato da Mediocredito Centrale tramite il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, concesso in data 11/02/2016 per "elasticità di cassa" (doc.n. 2 e n. 2 bis) e che, successivamente ha notificato cartella esattoriale (19/04/2019) per una somma capitale di € 66.956,70, tale debito, ad oggi aggiornato risulta pari ad € 72.172,46 (**come da tabella dei crediti dell'Agenzia delle Entrate doc. n. 9**)

- Fidejussione a favore della società per garanzia prestata sui conti correnti n., per il quale la Unicredit Spa, a mezzo della società Do Bank Spa, otteneva dal Tribunale di Verona, in data 16/03/2018, decreto ingiuntivo per la somma di € 115.541,15, nei confronti di, Grava Jennifer, Manuel e Roberto (**copia decreto ingiuntivo n. doc. 10**)

Il credito a carico della Sig.ra Jennifer Grava, ad oggi ammonta ad Euro 49.549,00 come comunicato da Unicredit (**con maildoc. n. 11** e come risulta in Centrale Rischi. (**doc. 12**)

L'indebitamento deve comunque essere ricollegato alla situazione di crisi che investì la, Società in cui l'Istante era socia insieme al (quest'ultimo anche legale rappresentante), portandola al fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Verona in data 09/02/2018.

Altri debiti a carico della Sig.ra Grava, sempre derivanti da debiti contratti dalla società, sono rappresentati da contributi Inps risalenti al 2017 (con avviso notificato il 16/08/2018), per un odierno importo di € 4.244,89 e Amministrazione finanziaria Agenzia delle Entrate per € 1.049,71 , Amministrazione finanziaria Direzione Provinciale per € 112,90 per addizionali comunali e regionali (come risulta dall'allegata tabella dell'agenzia delle Entrate).

Con riferimento alla diligenza impiegata nell'assumere ulteriori oneri finanziari, si evidenzia che l'Istante non ha assunto alcuna obbligazione dopo il manifestarsi della crisi che ha travolto le Società di famiglia. Nessun atto in frode alle ragioni dei creditori è stato compiuto dalla ricorrente negli ultimi 5 anni.

Passivo accertato

Il definitivo quadro delle passività verificato dal Gestore è il seguente:

- INPS	€	4.244,89
- AMM. FIN. AG. DELLE ENTRATE	€	1.049,71
- AMM. FIN. DIR. PROV.LE	€	112,90
- MCC MEDIOCREDITO CENTRALE	€	72.173,46
UNICREDIT SPA - (garanzia per Solidale con)	€	557.495,60
- UNICREDIT SPA (garanzia per)	€	49.549,00
- UNICREDIT SPA (fin. cointestato con)	€	20.996,15
TOTALE	€	<u>705.621,71</u>

Sulla solvibilità della debitrice

L'Istante, quale persona fisica, negli ultimi cinque anni, si evidenzia come non vi siano protesti, né emissione di assegni, né ulteriori obbligazioni impagate che non siano quasi esclusivamente connesse a tributi ed imposte.

E' stato accertato che l'istante nell'ultimo quinquennio:

- non ha ricevuto notifiche di decreti ingiuntivi, né vi sono procedure esecutive o cause pendenti a suo carico;
- non ha compiuto alcun atto di disposizione e, di conseguenza, non vi sono azioni revocatorie promosse o esperibili;
- ha sempre contenuto le proprie spese correnti in relazione ai redditi percepiti senza assumere ulteriori obbligazioni.

La Signora Jennifer Grava non è però titolare di alcun bene immobile e/o mobile registrato; la sua capienza patrimoniale è sostanzialmente minima ad eccezione dei compensi derivanti dall'attività di consulenza immobiliare. Il suo reddito ammonta a circa € 1.500,00 mensili lordi, importo che deve imputare alle sole necessità della famiglia.

Con il suo reddito, quindi, l'istante riesce solo a provvedere alle necessità primarie della sua famiglia ed alle eventuali spese straordinarie non prevedibili coadiuvata costantemente dal marito.

Attivo disponibile

La Signora Jennifer Grava nel 2008 risultava socia insieme(socio accomandatario per una quota di € 16.113,46) ed al (per una quota di € 7.436,98) anche della, con una quota di capitale sociale pari appunto ad € 7.436,98 nominali.
(copia atto costitutivo doc. n. 8)

Con atto registrato il 21/11/2019, l'Istante cedeva al padre la propria quota al valore nominale di € 7.436,98, somma che, ad oggi, costituisce l'unico attivo che la Signora Grava può mettere a disposizione dei creditori **(copia atto cessione di quote doc. n. 8 bis)**

Sulla sussistenza delle condizioni di Legge

La ricorrente non è soggetto assoggettabile a procedura concorsuale non sussistendone le condizioni di Legge, sussistono invece i presupposti di ammissibilità alla procedura di Liquidazione del Patrimonio, in quanto l'istante non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, al procedimento di cui alla L. n. 3/2012 ed in quanto la stessa è in grado di fornire -come ha fatto- tutta la documentazione

che consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale.

Sussiste, in ragione dei debiti sopraelencati, lo stato di sovraindebitamento che l'art. 6 della L. 3/2012 definisce quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Tre sono, infatti, i parametri del c.d. test di meritevolezza indicati dall'art. 12-bis, comma 3, L. n. 3/2012:

1) aver assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

2) avere colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento;

3) aver fatto un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

A ben vedere, però, il primo parametro coincide con il terzo, quindi i parametri restano sostanzialmente due: 1) aver determinato con colpa le cause del sovraindebitamento; 2) essere stati consapevoli circa la mancanza dei mezzi per la restituzione del debito.

Il primo parametro comprende non solo i casi derivanti da fattori esterni, ma anche quelli di sovraindebitamento graduale.

Il criterio "primo" di cui necessita tenere conto ai fini dell'ammissibilità alla procedura è solo il non aver determinato con colpa le cause del sovraindebitamento.

Deve premettersi che un'interpretazione troppo rigida del concetto di colpa nel sovraindebitarsi renderebbe, in pratica, immeritevoli di tutela la più parte dei potenziali fruitori, andando contro la *voluntas legis* che è quella di introdurre, in linea con molti altri ordinamenti europei e non, uno strumento di risoluzione della crisi del consumatore e dell'imprenditore non fallibile (soggetti altrimenti privi di un qualsiasi meccanismo negoziale di composizione delle situazioni di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte).

Deve essere escluso il concorso di colpa nei casi in cui il sovraindebitamento (come nel ns. caso) sia il mero frutto di un processo graduale di aggravamento della situazione debitoria, durante il quale nessun rilievo possa essere mosso al sovraindebitato circa le cause; certo è che non gli si può precludere l'accesso alla procedura solo perché, in astratto poteva rendersi conto di sovraindebitarsi (ma non sarebbe neanche il nostro caso), visto che, comunque, non ha creato con colpa le condizioni di base del maggior debito (dovuto, come nel ns. caso, a garanzie fidejussorie prestate di cui abbiamo detto).

Essenziale rimane pertanto l'esame delle ragioni (sia oggettive che soggettive) che hanno determinato il sovraindebitamento.

La Signora Grava, alla luce dei fatti anche verificati dal Gestore della Crisi, consapevole della sua situazione finanziaria, non ha assunto alcuna obbligazione senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere e non ha colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo al credito in modo non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'istante ha sempre cercato di onorare le proprie obbligazioni personali e familiari soprattutto con l'ausilio del marito, e non si è indebitata per beni voluttuari o per spese superflue, tentando in tutti i modi di gestire i propri impegni economici.

Da questi fatti si evidenzia che nessuna colpa può essere mossa alla debitorice essendo il debito conseguenza di un processo graduale e destinato ad aggravarsi per effetto delle sanzioni e degli interessi, senza che nessun rilievo colposo possa esserle mosso e senza che la Stessa avesse altre soluzioni oltre quella di subire l'indebitamento progressivo.

Non a caso, ai fini dell'ammissione al beneficio dell'esdebitazione, il Legislatore supera il concetto di colpa e prevede solo requisiti negativi come ostativi ai benefici di Legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode.

L'istante utilizza come si è detto e come è stato verificato dal Gestore, interamente il proprio reddito di lavoro per contribuire alle spese di famiglia assieme al che dal 2008 svolge attività di impiegato dipendente presso la con uno stipendio mensile di € 2.200,00 netti (**doc. 13:**

Si precisa che lo Stesso, oltre ad occuparsi del sostentamento della famiglia, è gravato da ulteriori esborsi di seguito elencati nella relazione del Gestore: € 124 annui a titolo di Tassa sui Rifiuti, Euro 600,00 annui per il pagamento della polizza RC Auto -..... (**doc. 13 bis:**), € 167,36 mensili a titolo di finanziamento autoveicolo (**doc. 13 ter: Finanziamento autoveicolo**), € 284 mensili per finanziamentoaccesso in data 26.02.2018 per l'acquisto di mobili casa (**doc. 13 quater:** **26.02.2018**), € 91,00 semestrali per il pagamento della polizza (**doc. 13 quinquies:**), € 29,95 mensili per linea internet domestica Fastweb (**doc. 13 sexies:****0**), € 72,00 mensili per finanziamento Findomestic (**doc. 13 octies: Finanziamento** nonché € 9,95 mensili per carta SIM Fastweb (**doc. 13 nonies:**).

Per le ragioni sovraesposte, essendo impossibile per l'istante provvedere al pagamento integrale dei debiti ad oggi maturati, la stessa si è determinata a richiedere l'apertura della Liquidazione dei suoi beni, offrendo l'importo ricavato dalla vendita delle quote sociali della e chiedendo sin d'ora che non siano compresi nella Procedura di Liquidazione del Patrimonio i redditi derivati e derivandi dalla sua attività, in quanto interamente necessari per il mantenimento della famiglia,

La proposta formulata offrendo, come si è detto, la somma messa a disposizione, è la soluzione che appare più conveniente, anche sotto il profilo dei costi, nell'interesse dei creditori che nulla di più potrebbero conseguire procedendo in via esecutiva non essendovi beni da aggredire.

La Relazione del Gestore così conclude:

"Indubbio e verificato appare il presupposto necessario all'accesso alla Procedura di Liquidazione, ovvero lo stato della Sig.ra Grava Jennifer del perdurante squilibrio trale obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile costituito dalla somma di € 7.436,98 e la definitiva incapacità di adempiere alle

proprie obbligazioni. E' stata verificata in senso positivo la circostanza della solvibilità della ricorrente negli ultimi cinque anni, la quale non ha contratto né ovi debiti, anzi, proprio per cercare di limitarne per quanto possibile l'entità, ha venduto l'immobile cointestato al marito, per impossibilità di far fronte alle rate del mutuo che gravavano sullo stesso".

Il Gestore, pertanto, dopo aver verificato le posizioni debitorie e la sussistenza dei presupposti di Legge, si esprime favorevolmente in merito alla fattibilità della Procedura.

L'Istante chiede sin d'ora che il Tribunale con il provvedimento di apertura della Procedura di liquidazione Voglia disporre che non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di Liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data del deposito della presente istanza fino al termine del procedimento ed al pronunciato esdebitamento del ricorrente.

Per l'effetto la ricorrente, come sopra rappresentata,

chiede

- a) che sia disposta la liquidazione dei propri beni ai sensi dell'art. 14 ter Legge n. 3/2012 consistenti nella somma di € 7.436,98 derivata dalla cessione della propria quota di partecipazione alla Società
- b) che sia nominato un Liquidatore;
- c) che sia disposto che non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data del deposito della presente istanza fino al termine del procedimento (decreto di chiusura);
- d) che sia disposta idonea forma di pubblicità della presente domanda e del pedissequo decreto;
- e) che non sia compreso nella liquidazione il reddito professionale dell'istante, essendo necessario per contribuire al mantenimento della propria famiglia,
- h) che, avvenuta la liquidazione, sia disposto il beneficio di cui all'art. 14 terdecies L.n. 3/2012, sussistendone le condizioni di Legge (esdebitazione).

Verona, 17 maggio 2021

- Grava Jennifer-
- Avv. Andrea Perini-
-Avv. Tiziana Miani Calabrese-